

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione Fallimentare

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del C.C.I

Il sottoscritto avvocato Liliana L'Aurora c.f. LRRLN84S57L120Y iscritto presso l'ordine degli avvocati di Latina pec: lilianalaurora@puntopec.it con studio professionale in Terracina (LT) via Roma 116.

PREMESSO

- Che veniva nominato in data 21.09.2023 Gestore dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dall'OCC presso l'ordine degli avvocati di Latina in merito all'istanza depositata il 28.07.2023 dal sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in Aprilia Piazza Roma n. 3 rappresentato difeso e domiciliato dall' [REDACTED] [REDACTED]

VERIFICATO:

- che l'istante si trova in situazione di sovraindebitamento come previsto dalla normativa vigente, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni..." e va inquadrato nel termine di "consumatore" ossia, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";
- che, la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I., che in questa situazione si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tal proposito è necessario precisare che

l'indebitamento del Sig. ~~S. S. S.~~ è rappresentato principalmente da prestiti ai quali non è riuscito a far fronte

- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I.;
- che il Sig. ~~S. S. S.~~ si è impegnato personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta deposita: ATTESTAZIONE del PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del C.C.I. in vigore, così strutturata:

INDICE

1. Note preliminari

- 1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato
- 1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso
- 1.3 Verifica del sovra indebitamento + elenco dei creditori
- 1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 del C.C.I.
- 1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili
- 1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

2. Analisi del piano

- 2.1 Attivo
- 2.2 Passivo
- 2.3 Proposta di esecuzione del piano

3. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni

- 3.1 Cause dell'indebitamento
- 3.2 Ragioni dell'incapacità a adempiere
- 3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni

3.4 Atti impugnati dai creditori

3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

4. Commento al piano proposto e valutazione sulla probabile convenienza

5. Conclusioni e attestazione del piano

6. Allegati alla relazione

1. NOTE PRELIMINARI

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012, prevede che le funzioni di O.C.C. possano essere svolte da un professionista, con i requisiti di cui all'art. 28 della L.F. la previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori. A tal fine la sottoscritta dichiara di non essere legata al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato opera professionale in favore del debitore.

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I. inerente al caso specifico

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dal ricorrente, secondo la figura del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I. Non ritiene opportuno applicare l'istituto della liquidazione non essendo il debitore intestatario di beni immobili.

1.3 Verifica del sovra indebitamento + elenco dei creditori

L'attivo patrimoniale è rappresentato dalla retribuzione mensile che costituisce l'unica entrata ed alla quale va detratto il sostentamento per il debitore e i figli, la somma disponibile residua è decisamente inferiore all'impegno mensile rappresentato dai debiti scaduti ed in scadenza, come emerge dall'elenco dei creditori:

CREDITORI

CREDITORE	DEBITO	RESIDU O	CATEGORIA
Agenzia delle Entrate Riscossione	464,32	462,32	Privilegio mob.
Banca Intesa San Paolo	140.000,00	88.475,25	Privilegio
Ceduto ad ANDOR SPV S.R.L.			Immobiliare
IBL Banca contratto n° 645347 del 23.03.2020	34.752,00	18.914,00	chirografario
Assicurata Banca Progetto	33.094,00	25.214,87	chirografario
Banca Intesa San Paolo	39.386,00	39.386,00	chirografario
Ceduto ad ANDOR SPV S.R.L.			

TOTALE PRIVILEGIO: 88.462,00

TOTALE CHIROGRAFARIO: 83.514,87

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad € 172.452,44 A cui vanno aggiunti i compensi, in prededuzione, per l'OCC per € 2.782,76 oltre IVA al netto di quanto già corrisposto in acconto.

1.4. Composizione del nucleo familiare ed individuazioni delle spese correnti

Il signor ~~Antonio Serratore~~ è separato dalla consorte ~~Simona Carrichiana Modulo di Napoli~~ il ~~01.08.2021~~ dal 24.08.2021 giusta sentenza n° ~~5660/2018~~ del Tribunale di ~~Velletri~~ il signor ~~Serratore~~ erogava mensilmente la somma complessiva di €. 550,00 a titolo di mantenimento per la moglie (€.150,00) ed il figlio minore ~~Luigi Serratore~~ (€. 300,00) e per l'allora minorenni ~~Raffaella~~ (€. 100,00) oltre spese straordinarie al 50%.

Con provvedimento del 13.05.2022 Rgn° ~~278/2022~~ del Tribunale di ~~Velletri~~ veniva disposto che nulla era più dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne. Sicchè ad oggi il sig. ~~Serratore~~

versa a titolo di mantenimento la somma di €. 150,00 alla coniuge ed €. 300,00 per il figlio minorenni per complessivi €. 450,00.

Alle suddette spese devono aggiungersi quelle per il proprio mantenimento e per le utenze dell'abitazione ove risiede, nonché le spese mediche e tutte quelle ordinarie necessarie successivamente meglio indicate.

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC.

In particolare, l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di OCC, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto gestore ha ritenuto di concordare con il ricorrente un compenso prededucibile, al netto di quanto già corrisposto, pari ad €. 2.782,76 oltre IVA oltre oneri ed accessori come per legge, come da preventivo sottoscritto che viene inserito tra i costi in prededuzione del piano di ristrutturazione. A tale importo, a titolo precauzionale, vanno aggiunte eventuali spese di registrazione del decreto di omologa, bolli per copie e altre spese non prevedibili al momento non quantificabili.

1.6. Accesso alle banche dati ed ulteriori verifiche effettuate dall'OCC

La sottoscritta ha provveduto, alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente e prodotte dal legale di fiducia, presso:

- AGENZIA DELLE ENTRATE
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
- PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
- CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA
- CRIF
- REGISTRO IMMOBILIARE

- E' stato richiesto un aggiornamento/precisazione del credito vantato nei confronti del ig. Sarnataro a mezzo pec
- Da accesso ad Agenzia delle Entrate – registro immobiliare il sig. Sarnataro risulta proprietario di un unico immobile.

2. ANALISI DEL PIANO

2.1 Attivo

Beni immobili

Proprietà per ½ dell'immobile sito in Nettuno (RM) località Seccia censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nettuno al F.23 p. 907 valore stimato, giusta perizia giurata in atti del 27.02.2025, in €. 118.000,00 e nella CTU depositata nell'esecuzione immobiliare 353/2023 del 06.10.2024 in €. 174.000,00.

Stipendio:

Il signor ~~Sarnataro~~ ~~Calabrese~~, dipendente del Ministero della Difesa, Arma dei carabinieri, percepisce una retribuzione annuale lorda di €. 35.000,00 circa, giusta dichiarazione e buste paga che si allegano.

Conti correnti:

Il sig. ~~Sarnataro~~ ha riferito di disporre del seguente ~~conti corrente~~: ~~1046234399~~ presso Poste Italiane S.p.A e del conto corrente n° ~~100040274~~ presso banca Intesa San Paolo.

Beni mobili registrati:

Autovettura Mercedes C220 targata ~~83000001~~ anno 2002 in uso al ~~Vincente~~ bene essenziale per recarsi presso il luogo di lavoro

Ciclomotore anno 1999 tg. ~~XXXXXX~~ in uso al figlio Luigi

Veicolo targato ~~QZXXXXXX~~ ANNO 2005 in uso alla figlia

2.2. Passivo

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta quanto al privilegio immobiliare ipotecario ad € 88. 475,25 ed €. 462, 32 quale debito privilegiato mobiliare (Agenzia Entrate)

ad €. 83.514,87 quale debito chirografario, a queste voci deve essere aggiunto il compenso in prededuzione pari ad €. 2.782,76 oltre IVA oltre oneri ed accessori.

Nel passivo rientrano inoltre, o comunque incidono, ulteriori spese mensili in dettaglio indicate, quale il mantenimento dei figli (giusta sentenza di omologa che si allega)

MANTENIMENTO FIGLI €. 450,00

SPESE ALIMENTARI/VESTIARIO/ BENZINA: 450,00

UTENZE STIMA MEDIA: 150,00

SPESE MEDICHE MEDIE MENSILI :50,00

SPESE SCUOLA PRIVATA FIGLIO: 200,00

TOTALE SPESE MENSILI STIMATE: 1.300,00

SOMMA DISPONIBILE MENSILE DA METTERE A DISPOSIZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE: €. 900,00

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come verificata dall'OCC, è stata evidenziata nella tabella precedente, dove i singoli debiti sono stati suddivisi tra privilegiati e chirografari, Pertanto, le somme disponibili derivanti dallo stipendio da lavoro dipendente del ricorrente, detratto il mantenimento dello stesso, del figlio minorenni e della moglie risulterebbe pari ad €. 900,00

Le somme che il sig. Sarnataro mette a disposizione del piano, subordinatamente alla omologa, sono complessivi €. 900,00 mensili con falcidia dell'70% del debito chirografario, del 100% del debito privilegiato mobiliare pagamento al 100% del mutuo ipotecario.

Il piano è quindi così riepilogabile:

DEBITO OCC IN	Totale residuo : 3.394,76	Percentuale 100%
PREDEDUZIONE		
DEBITO PRIVILEGIATO	Totale: 88.000,00	Percentuale di soddisfo 100%

IMMOBILIARE		
DEBITO PRIVILEGIATO MOBILIARE	Totale 464,32	Percentuale di soddisfo 100%
DEBITO CHIROGRAFARIO	Totale: 83.514,87	Percentuale di soddisfo 30% = 25.054,46

Il piano prevede, pertanto, nell'ordine il pagamento totale dei creditori prededucibili, il pagamento nella misura del all'100% dei creditori privilegiati e del 30% dei creditori chirografari.

2.3 Proposta di esecuzione del piano di Ristrutturazione

1. Fase di soddisfo dei crediti in prededuzione e privilegiati

I debiti da estinguere in questa fase sono:

- Debito in prededuzione: €3.394,76
- Privilegiato mobiliare: €464,32
- Privilegiato ipotecario: €88.000,00

Il totale da coprire è: $€3.394,76 + €464,32 + €88.000,00 = €91.859,08$.

Metodo di ripartizione:

Si ipotizza di distribuire la quota mensile di €900 in proporzione agli importi dovuti.

Quota prededuttivo: $€900 \times (3.394,76 / 91.859,08) = €33,25$ al mese.

Quota privilegiato mobiliare: $€900 \times (464,32 / 91.859,08) = €4,55$ al mese.

Quota privilegiato ipotecario: $€900 \times (88.000,00 / 91.859,08) = €861,20$ al mese.

Con queste quote, i tempi di estinzione sono:

Prededuttivo: $3.394,76 / 33,25 = 102$ mesi.

Privilegiato mobiliare: $464,32 / 4,55 = 102$ mesi.

Privilegiato ipotecario: $88.000,00 / 861,20 = 102$ mesi.

2. Fase di soddisfo del credito chirografario

Una volta esaurita la fase precedente, l'intera quota mensile di €900 verrà destinata al debito chirografario, che è:

- Chirografario (ridotto del 70%): €25.054,46

Il numero di rate necessarie è: $€25.054,46 / €900 = 27,8$ mesi, ossia circa 28 rate (arrotondando al mese intero).

Riepilogo complessivo

- Fase 1: Credito prededuttivo e privilegiati estinti in circa 102 rate mensili.
- Fase 2: Chirografario estinto in circa 28 rate mensili.

Il piano di ristrutturazione si sviluppa pertanto in 130 rate mensili (circa 10 anni e 10 mesi).

3. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

3.1 Cause dell'indebitamento e merito creditizio

Cause dell'inadempimento

Il Sarnataro ha riferito al gestore che le cause dell'indebitamento, a partire dal 2016 sono state determinate dalla necessità di far fronte a spese familiari.

Nello specifico, la nascita dei tre figli in una famiglia monoreddito avrebbe determinato la necessità di far ricorso a finanziamento esterno per spese straordinarie quali, ristrutturazione, acquisto auto, necessità familiari in generale.

Questo gestore ritiene che le cause dell'indebitamento dichiarate dal Sarnataro asseritamente collegabili a spese di necessità familiari, in quanto contratti anche in costanza di matrimonio, siano plausibili trattandosi all'epoca dei primi finanziamenti, di nucleo familiare composto da 5 persone e monoreddito.

Lo stesso ha poi dichiarato al Gestore che in seguito alla separazione dalla coniuge, trovandosi in una situazione di difficoltà a far fronte alle spese personali, a quelle di mantenimento nonché alle

richieste economiche dei figli che seppur maggiorenni chiedevano e ricevevano spesso il supporto economico paterno, estingueva vecchi finanziamenti facendo nuovo ricorso al credito.

Difatti, considerato che soglia di povertà per una famiglia composta da 5 persone si attesta in una città metropolitana sui 1.951,10 €, giusta calcolo ISTAT, e che i restanti € 350,00 erano impegnati per il pagamento del mutuo è plausibile che il ~~Sarnataro~~, come riferito abbia fatto ricorso a finanziamenti per sopperire ad altre spese quali ristrutturazione, acquisto auto per i familiari, motociclo per il figlio.

Tuttavia, il Sarnataro non ha fornito prova circa l'impiego dettagliato di dette somme atteso che ha riferito che i lavori di ristrutturazione venivano per lo più effettuati in economia e che nel tempo non ha rendicontato spese necessarie alla famiglia.

Di seguito si indicano dettagliatamente i finanziamenti ricevuti dal sig. ~~Sarnataro~~ dal 2005

Così come descritti dallo stesso nel proprio ricorso.

Il sig. ~~Sarnataro~~ nell'anno 01.06.2005, allora coniugato con la sig.ra ~~Sabrina Sarnataro~~, nata a ~~Medio di Ripoli~~ - C.F.: ~~000000000000000000~~ stipulava un contratto di mutuo ipotecario con Banca Intesa pari ad Euro 140.000 euro per l'acquisto della c.d. "prima casa" immobile, sito in Nettuno, via Gavignano snc, Piano T, contraddistinto in Catasto al Foglio 23, Part.907, da estinguere a mezzo di n.360 rate mensili.

b)In data 01/10/2016, stipulava un contratto di finanziamento con Credit Finanziamento della durata di 120 mesi, importo 354,00 euro mensili, riferisce, per acquisto di beni per la casa e per la ristrutturazione della stessa.

c)In data 05/02/2018, stipulava un contratto di finanziamento con la Findomestic per spese familiari, per la durata di 120 mesi, con rate mensili pari ad importo di € 462,00., debito poi estinto.

d)In data 13/7/2018, stipulava un contratto di finanziamento con la Findomestic, durata del Contratto 84 mesi, con rate mensili pari ad importo di € 161,00 euro, per un totale di € 13.524,00.

e) Il 26/9/2018, stipulava un contratto di finanziamento in Banca, totale € 43.000,00, di cui residuano 38.493,92 euro, estinto 2.689,28 Findomestic. per saldare debiti antecedenti.

f) In data 22/07/2020 stipulava contratto di finanziamento con Banca Progetto per €43.320,00 ad oggi residua un debito per €. 25.214,87

g) In data 25.03.2020 con IBL Banca stipulava contratto di finanziamento per €. 34.752,00

h) Con sentenza n. ~~1095/2021~~ del 24.08.2021 resa dal Tribunale di Velletri nel procedimento R.G.N. ~~1095/2021~~ veniva disposta la separazione dei coniugi ~~Sarnatore Sarnatore~~, alle seguenti condizioni:

“-la casa coniugale oggetto del contratto di mutuo fondiario assegnata alla moglie;

- dispone che il ~~Sarnatore~~ versi alla sig.ra ~~Sarnatore~~ la somma complessiva mensile di € 550,00;

- condanna il ~~Sarnatore~~ al pagamento delle spese di liti pari ad €4.000,00 oltre accessori di legge”.

Detta sentenza veniva modificata con decreto del Tribunale di Velletri, con riduzione del mantenimento ad €. 450,00.

L'impossibilità a provvedere al pagamento di quanto disposto dalla sentenza di separazione di cui sopra ha determinato la notifica di atto di Pignoramento presso terzi con ulteriore aggravio di spese.

Tale circostanza afferma il ~~Sarnatore~~ gli ha impedito pagare le scadenze mensili del mutuo ipotecario.

Invero, il ~~Sarnatore~~ afferma di aver cercato di evitare lo stato di insolvenza cercando di pagare regolarmente i creditori chirografari anche dopo il deposito della domanda presso l'OCC ed ha nelle more tentato provvedere al pagamento delle rate insolute di mutuo al fine di estinguere la procedura esecutiva pendente, ma essendo decaduto dal beneficio del termine la sua richiesta è rimasta inevasa, giusta istanza di conversione che si allega.

Merito creditizio

Merito creditizio (art. 68 C.C.I.), lo stato di crisi finanziaria ed economica del ~~S. S. S.~~ e, quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso versava, era noto agli Istituti Finanziatori. L'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; che prevede sia la comunicazione sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Il processo di valutazione del merito creditizio (oppure credit scoring) è uno strumento che gli intermediari finanziari e creditizi usano per aiutare i loro clienti a conseguire le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze. - Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio, nell'art. 124- bis Tub, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto confluiscono fedelmente. - La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, dopo la sua conclusione, allorché le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale - attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati. - Più precisamente, l'esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspira ad ottenere un finanziamento può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124-bis Tub, precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.

Nel caso di specie quando il ~~S. S. S.~~ veniva finanziato da IBL Banca (23.03.2020) e Banca Progetto (22.07.2020) non era in grado di sostenere, oltre la rata di mutuo che prima della rinegoziazione ammontava a circa 500,00 € anche il pagamento di 2 finanziamenti per circa 720,00 €. Per un totale di €. 1.220,00 e con il residuo di 850,00/ 900,00 €. sostenere il mantenimento proprio e il mantenimento per la moglie ed i figli all'epoca pari ad €. 550,00.

3.2 Ragioni dell'incapacità di adempiere

Il sig. ~~Saviano~~ ha dichiarato di aver inizialmente fatto ricorso al credito durante il matrimonio, al fine di soddisfare le esigenze economiche del nucleo familiare, composto da cinque persone e sostenuto da un unico reddito. Successivamente, a seguito della separazione dalla coniuge, la sua situazione economica ha subito un peggioramento significativo, dovuto sia all'incremento delle spese connesse al mantenimento di un'abitazione autonoma (utenze), sia agli oneri ordinari della vita quotidiana. Tale aggravamento delle condizioni economiche ha compromesso la regolare capacità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti, anche in considerazione delle ulteriori spese derivanti dal mantenimento della ex coniuge, del figlio e di sé stesso.

3.3. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni

Non risultano atti di straordinaria amministrazione posti in essere dal sig. ~~Carriac Saviano~~ qualificabili come atti di disposizione rilevanti, considerato che lo stesso negli ultimi anni può contare soltanto su uno stipendio fisso mensile.

3.4. Atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti

Procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Velletri Rgn° ~~245/2013~~ RGE.

Pignoramento mobiliare presso terzi ~~Saviano Carriac~~ pendente innanzi al Tribunale di Latina nel momento del deposito della domanda all' OCC che il sig. ~~Saviano~~ ha dichiarato di aver estinto.

3.5. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano. Si precisa che il lungo tempo trascorso per la redazione della relazione è stato necessario ad una ricostruzione temporale delle spese e finanziamenti richiesti. Pertanto, non risultando ulteriori esposizioni debitorie, gli importi saranno

eventualmente aggiornati da parte del sottoscritto Gestore in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori successive all'omologa del piano.

4. Commento al piano proposto a valutazione della convenienza.

La proposta avanzata dal ~~Sottoscritto~~ risulta condivisibile in quanto consentirebbe di salvaguardare la casa familiare, assegnata alla coniuge e al figlio minore in sede di separazione.

Diversamente, il sig. ~~Sottoscritto~~ dovrebbe provvedere ad un alloggio per la ex consorte ed il figlio con conseguente aggravamento della condizione economica.

Considerato che il ~~Sottoscritto~~ propone il pagamento integrale del creditore privilegiato la proposta appare condivisibile.

Inoltre, considerata la stima del bene, giusta perizia giurata del Geometra Antonio ~~Colucci~~ del 27.02.2025, all'esito di una eventuale liquidazione con spese connesse della procedura e dei tempi previsti per la definizione della stessa, la proposta risulta conveniente per i creditori privilegiati.

Per altro la proposta del ~~Sottoscritto~~ prevede tempi ridotti rispetto a quella che era la originaria rateizzazione proposta dalla Banca stessa.

Il piano, inoltre, garantirebbe anche il pagamento, seppur ridotto ai chirografari che, nella condizione di sovraindebitamento in cui versa il ~~Sottoscritto~~ non risulterebbero soddisfatti o comunque lo sarebbero parzialmente all'esito della procedura esecutiva o liquidatoria vista la presenza di creditori privilegiati.

Detta convenienza per i creditori si ritiene comunque conveniente anche nell'ipotesi in cui l'immobile venisse venduto nella procedura di liquidazione ad un prezzo superiore.

Difatti ipotizzando una vendita al prezzo base €. 179.452,00 - o più probabilmente ad €. 134.589,00 (offerta minima) vista la presenza di irregolarità edilizie - bisogna considerare, oltre le spese di procedura, che l'eventuale somma residua andrebbe divisa tra il sig. ~~Sottoscritto~~ e la sig.ra ~~Suzanna Guala~~ la proprietaria per ½ del bene.

Sicchè la somma residua non sarebbe, in ogni caso, sufficiente a soddisfare i creditori chirografari.

5. Conclusioni ed attestazioni del piano

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente quale incaricata dall'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Latina alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della normativa vigente, attesta la fattibilità del piano del consumatore proposto dal Sig ~~Sarnataro~~.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta. Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, nonché una percentuale che si attesta al 30% per i debiti chirografari e all'100% dei crediti privilegiati.

Attesta la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, in considerazione del fatto che l'unica entrata che costituisce l'attivo è rappresentata dalla retribuzione mensile del Sarnataro e che la liquidazione del bene immobile appare meno conveniente per le ragioni esposte. Infine, il sottoscritto Gestore attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I., non esistono cause ostative soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non risulta causata da colpa grave, malafede o frode, bensì dalla volontà di far fronte alle spese familiari aggravatesi in seguito alla separazione dalla coniuge.

I finanziamenti sono stati stipulati con la convinzione di potervi far fronte, avendo al momento delle richieste, eccetto per quanto concerne l'ultimo finanziamento di una retribuzione diciamo pure adeguata.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alca che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Con osservanza.

Allegati come da separato indice

Latina.

Il Gestore nominato dall' OCC presso l'Ordine degli Avvocati di latina

Avvocato Liliana L'Aurora